



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 55 Del 26-11-2019

Oggetto: Fissazione indennità al Sindaco e Assessori

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ANGELOSANTI EMILIO	SINDACO	P
MARINI FILIPPO	VICESINDACO	P
PERONI GIAMPAOLO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicata ad altri Enti	N		

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 06-11-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **CANAFOGLIA VALTER**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 06-11-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Lattanzi Patrizia**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto la delibera di Consiglio Comunale nr. 12 del 14.06.2019 con la quale si è proceduto alla convalida degli eletti;

Visto il Decreto Sindacale nr. 2 del 14.06.2019 con il quale sono stati nominati il Vicesindaco e l'Assessore come di seguito indicato:

- Marini Filippo -Vice Sindaco
- Peroni Gianpaolo

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

“1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) *equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) *articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c) *(lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*

d) *definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
e) *(lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)*

f) *previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;*

Visto l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore:

”135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.

Visto Il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, nella tabella A allo stesso allegata, stabilisce gli importi, differenziati secondo le classi demografiche degli enti, delle indennità di funzione dei Sindaci, insieme con quelli dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali, come di seguito specificato:

INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE DEI SINDACI

Comuni fino a 1.000 abitanti € 1.291,14

Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti € 1.446,08

Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti € 2.169,12

Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti € 2.788,87

Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti € 3.098,74

Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti € 3.460,26

Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti € 4.131,66

Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti € 5.009,63

Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti € 5.784,32

Comuni oltre 500.000 abitanti € 7.798,50

- che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale nr. 26 del 06.06.2014 con cui è stata deliberata l'invarianza della spesa rispetto al D.l. 138/2011;

Dato atto che il Vicesindaco e l'Assessore hanno rinunciato alle indennità con comunicazioni acquisite agli atti;

Visto la dichiarazione sostitutiva a firma del Sindaco in data 22.10.2019, acquisita agli atti, da cui risulta lo stato di inoccupato;

Vista la delibera della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 337/2018/ novembre 2018, che in merito alle indennità di funzioni degli amministratori di un Comune con meno di mille abitanti prevede:

“la disciplina di riferimento è dettata dall'art. 82 del T.U.E.L., il quale stabilisce che le indennità di funzione del Sindaco e dei componenti la Giunta comunale sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei parametri ivi indicati (qual è, ad esempio, la dimensione demografica degli enti); il regolamento attualmente vigente è stato adottato con D.M. del 4 aprile 2000, n. 119. Su tale base normativa è intervenuto successivamente l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, il quale ha disposto che, per «esigenze di coordinamento della finanza pubblica», sono rideterminate «in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005» (tra l'altro) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi degli enti locali. Successivamente i commi 135 e 136 della legge n. 56 del 2014, nel disporre modifiche al numero dei consiglieri comunali ed al numero massimo degli assessori, hanno contestualmente fissato, in relazione alle relative spese, un principio di invarianza della spesa pubblica. Va quindi rilevato che la Sezione delle autonomie – con la deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, resa ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 – ha fissato, in relazione al richiamato quadro normativo, il seguente principio di diritto: «non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore,

che spetta nella misura prevista dalla tabella A del D.M. n. 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005». Detta Sezione ha infatti chiarito, in relazione all'indennità di funzione del sindaco e degli amministratori comunali, come «la stessa sia sottratta alla disposizione di cui al comma 136, finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa»; conseguentemente, al riguardo, l'ente locale deve «considerare gli oneri connessi facendo riferimento agli importi tabellari per classe demografica di cui al D.M. 119/2000», senza dunque «effettuare un “congelamento”, in termini assoluti e relativamente ad un determinato momento storico, della detta spesa”.

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Dato atto , che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),

Con voto unanime

DELIBERA

1. di DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di DARE ATTO che per questa Amministrazione Comunale, l'indennità di funzione, ai sensi art. 82 d.lgs 267/00 e DM 4 Aprile 2000 nr. 119 è riconosciuta al sindaco: €. 1.162,03 lordi mensili;
3. di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
4. Di COMUNICARE quanto sopra all'Ufficio Finanziario per la predisposizione degli atti di bilancio.
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ANGELOSANTI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li 13-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 26-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANAFOGLIA VALTER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE